CAMERA DEI DEPUTATI N. **2884**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERRUTO, GRIBAUDO, CARÈ, CUPERLO, FORATTINI, FORNARO, GHIO, LAI, MARINO, PANDOLFO, PELUFFO, PORTA, ROMEO, SCARPA

Disposizioni concernenti la riserva di quote generazionali in favore di infratrentacinquenni nella composizione degli organi di indirizzo, amministrazione e controllo degli enti e delle società inseriti nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, nonché delle fondazioni di origine bancaria e degli enti del sistema sportivo nazionale

Presentata il 16 aprile 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge ha la finalità di rimuovere un fattore strutturale di squilibrio nell'accesso alle posizioni di indirizzo, amministrazione e controllo degli enti pubblici e dei soggetti a nomina pubblica compresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, di seguito « Elenco ISTAT S13 », pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e degli enti del sistema sportivo nazionale riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). L'obiettivo è quello di introdurre una quota minima di componenti di età inferiore a trentacinque anni negli organi di governo, quali i consigli di amministrazione, gli organi di indirizzo, i collegi sindacali o analoghi organi di controllo nonché i comitati con funzioni decisorie, prevedendo un meccanismo progressivo e strumenti di monitoraggio e sanzionatori. Negli ultimi anni, numerosi rapporti hanno evidenziato come le giovani generazioni sperimentino una combinazione di maggiore fragilità occupazionale e transizioni più lunghe verso il lavoro stabile, minore accumulazione patrimoniale rispetto alle generazioni precedenti alla stessa età, difficoltà di accesso all'abita-

zione e ai mercati della ricchezza, oltre a una bassa mobilità sociale e a una forte dipendenza dalle condizioni familiari di partenza. Sul fronte della condizione giovanile, i dati sui giovani che non studiano e non lavorano, cosiddetti « NEET – *Not in Education, Employment or Training* », mostrano un fenomeno ancora rilevante. In Italia, la stima per il 2024 nella fascia di età da 15 a 29 anni è pari al 15,2 per cento, con persistenti differenze territoriali e sociali. A livello europeo, l'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat) conferma un quadro comparativo disomogeneo, anche in relazione al genere, evidenziando come si tratti di un fenomeno strutturale e non contingente. Anche sul versante patrimoniale e delle prospettive di accumulazione, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha evidenziato come in Paesi quali l'Italia e la Spagna i soggetti nati dopo il 2000, cosiddetti « *millennials* », affrontino maggiori difficoltà nel costruire ricchezza rispetto alle generazioni precedenti, per effetto di fattori sistemici riconducibili al mercato del lavoro, al costo della vita e alle condizioni di accesso alla proprietà immobiliare. Nel loro insieme, questi elementi configurano un vero e proprio « tetto generazionale », ossia un limite di opportunità analogo a quello già individuato dalla letteratura e dalle politiche pubbliche in relazione alle disuguaglianze di genere, cosiddetto « soffitto di cristallo », ma riferito alla limitata permeabilità delle posizioni decisionali e di rappresentanza rispetto alle coorti più giovani. Tale condizione non rappresenta soltanto un problema di equità, ma incide anche sulla qualità delle decisioni pubbliche, riducendo la capacità degli organi di governo di integrare i bisogni, le competenze e i punti di vista delle generazioni che più a lungo subiranno gli effetti delle scelte adottate, in particolare in ambiti quali la transizione digitale, il cambiamento climatico, la sostenibilità del *welfare*, la casa e l'istruzione. L'introduzione di una riserva di quote generazionali si giustifica anche alla luce delle esperienze già consolidate. L'esperienza italiana delle quote di equilibrio tra i generi dimostra, infatti, che strumenti di riequilibrio ben disegnati possono produrre risultati rapidi e misurabili. La legge 12 luglio 2011, n. 120, cosiddetta « legge Golfo-Mosca », ha introdotto quote nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali delle società quotate in borsa, successivamente estese anche alle società controllate da pubbliche amministrazioni. Le evidenze prodotte dall'Osservatorio interistituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e dalla Banca d'Italia mostrano come, nei contesti soggetti a riserva di quote, la presenza femminile negli incarichi sia cresciuta in modo significativo, raggiungendo nel 2021 il 41,2 per cento nelle società quotate e il 33 per cento nelle società a controllo pubblico, a fronte di incrementi più lenti o livelli inferiori nei settori non coperti. Tale parallelismo non implica un'identità perfetta tra la dimensione di genere e quella dell'età, ma conferma un principio di politica pubblica: quando il mercato delle nomine e delle carriere è caratterizzato da inerzie e barriere non pienamente meritocratiche, una quota temporanea, chiara e verificabile può costituire un dispositivo di sblocco, ampliando la platea dei candidati e favorendo la normalizzazione della presenza del gruppo sotto-rappresentato. In questa prospettiva si inserisce anche la tradizione italiana delle azioni positive, a partire dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, che ha riconosciuto come la sola eguaglianza formale non sia sufficiente in presenza di disuguaglianze di fatto, legittimando interventi mirati e temporanei per realizzare l'eguaglianza sostanziale tra uomo e donna nel mercato del lavoro. La presente proposta di legge si colloca pienamente nel rispetto dei princìpi costituzionali, in particolare dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, che impone alla Repubblica la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale, e dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione che garantisce l'accesso agli uffici e alle cariche pubbliche in condizioni di eguaglianza. La presente proposta di legge è concepita in modo progressivo, misurabile e temporaneo, soggetto a

verifica e rinnovo solo a seguito della valutazione degli effetti prodotti. Essa introduce definizioni chiare, individuando la soglia anagrafica dei soggetti di età inferiore a trentacinque anni alla data della nomina, delimita in modo certo l'ambito soggettivo mediante il riferimento al citato Elenco ISTAT S13, alle fondazioni di origine bancaria e agli enti del sistema sportivo nazionale riconosciuti dal CONI e prevede regole di nomina accompagnate da sanzioni di inefficacia o decadenza in caso di violazione, nonché un sistema di monitoraggio pubblico annuale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge introduce quote generazionali finalizzate a garantire un'adeguata presenza di persone di età inferiore a trentacinque anni negli organi di governo degli enti e delle società inseriti nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e degli enti del sistema sportivo nazionale riconosciuti dal CONI.

2. La finalità della legge è favorire il riequilibrio generazionale negli organi di indirizzo, amministrazione e controllo mediante l'introduzione progressiva di quote minime nonché di strumenti di monitoraggio e sanzionatori.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) « Elenco ISTAT S13 »: l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica;

b) « organi di governo »: gli organi collegiali o monocratici, comunque denominati, con funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i consigli di amministrazione, i consigli direttivi, i comitati di indirizzo con poteri deliberanti, i collegi sindacali o analoghi organi di controllo nonché gli organismi di vigilanza ove nominati dall'ente;

c) « infratrentacinquenne »: il soggetto che non abbia compiuto il trentacinque-

simo anno di età alla data di adozione dell'atto di nomina o designazione;

d) « fondazioni di origine bancaria »: le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze;

e) « enti del sistema sportivo nazionale »: il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e i soggetti dallo stesso riconosciuti, ivi compresi le federazioni sportive nazionali (FSN), le discipline sportive associate (DSA), gli enti di promozione sportiva affiliati al CONI e il Comitato italiano paralimpico (CIP).

Art. 3.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

a) agli enti, agli organismi e alle società inseriti nell'Elenco ISTAT S13 i cui organi di governo siano costituiti, in tutto o in parte, da componenti nominati, designati o comunque determinati, anche in parte, da amministrazioni pubbliche, direttamente o indirettamente. Restano ferme le discipline speciali che prevedano requisiti ulteriori per particolari categorie di enti, purché compatibili con la presente legge;

b) alle fondazioni di origine bancaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, della presente legge con riguardo ai componenti del consiglio di indirizzo, del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e di ogni altro organo collegiale con funzioni deliberanti o di controllo, a prescindere dal loro inserimento nell'Elenco ISTAT S13. Tali soggetti sono tenuti ad adeguare i propri statuti nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e degli indirizzi dell'Autorità di vigilanza competente;

c) agli enti del sistema sportivo nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, con riguardo agli organi di governo del CONI, delle FSN, delle DSA e del CIP. La riserva di quote in favore degli infratren-

tacinquenni si applica agli organi collegiali elettivi e di controllo con riferimento ai rinnovi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli statuti federali e dei princìpi di autonomia sportiva riconosciuta dall'ordinamento nazionale e dall'ordinamento sportivo internazionale.

Art. 4.

(Riserva di quote in favore degli infratrentacinquenni negli organi collegiali)

1. A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, negli organi collegiali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, una quota pari ad almeno il 15 per cento dei componenti è riservata a infratrentacinquenni.

2. Dal secondo rinnovo successivo, la quota minima è elevata ad almeno il 20 per cento.

3. Dal terzo rinnovo successivo, la quota minima è elevata ad almeno il 25 per cento.

4. In ogni caso, qualora l'organo collegiale sia composto:

a) da tre a cinque componenti, una quota pari ad almeno un componente è riservata a infratrentacinquenni;

b) da sei o più componenti, si applicano le percentuali di cui ai commi da 1 a 3 con arrotondamento all'unità superiore.

Art. 5.

(Riserva di quote in favore degli infratrentacinquenni negli organi monocratici)

1. Qualora lo statuto o la disciplina applicabile preveda un organo monocratico, l'ente prevede, ove compatibile con il proprio assetto organizzativo:

a) la nomina di almeno un infratrentacinquenne quale titolare dell'organo monocratico o quale soggetto con funzioni vicarie delegato con poteri gestionali;

b) in caso di mancata previsione di soggetti con funzioni vicarie, l'istituzione di

un comitato consultivo di infratrentacinquenni per l'espressione di pareri obbligatori e non vincolanti sugli atti di programmazione, sulla valutazione delle prestazioni e sui piani triennali, composto da almeno tre membri selezionati con avviso pubblico.

2. Le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1 sono stabilite con regolamento dell'ente nel rispetto dei princìpi di trasparenza e pubblicità.

Art. 6.

(Procedure di nomina e trasparenza)

1. Nelle procedure di nomina concernenti le posizioni soggette alla riserva di quote generazionali di cui alla presente legge gli enti adottano:

a) avvisi pubblici o elenchi aperti di candidature, salvo i casi di urgenza motivata;

b) criteri di selezione espliciti in materia di competenze, esperienze e titoli, al fine di garantire il rispetto non meramente formale delle quote in favore degli infratrentacinquenni.

2. Ogni atto di nomina o designazione reca l'indicazione dell'età anagrafica del soggetto nominato o designato alla data dell'atto medesimo, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Art. 7.

(Coordinamento con altre riserve di quote previste dalla legge)

1. Qualora nella composizione dell'organo di governo siano previste ulteriori riserve obbligatorie di quote, comprese quelle relative all'equilibrio tra i generi o altre categorie, gli enti assicurano il coordinamento dei diversi vincoli previsti dalla legge secondo criteri di compatibilità e proporzionalità.

2. In caso di concorso tra più riserve obbligatorie di quote non pienamente compatibili in relazione alla composizione nu-

merica dell'organo di governo, gli enti applicano prioritariamente le disposizioni che garantiscono l'equilibrio tra i generi e la quota generazionale di cui alla presente legge, nei limiti consentiti dall'ordinamento.

3. Nei casi in cui non sia possibile garantire integralmente il rispetto di entrambe le riserve obbligatorie di quote di cui al comma 2, è comunque assicurata la presenza di componenti infratrentacinquenni nella misura massima compatibile con la composizione dell'organo di governo.

4. L'atto di nomina dei soggetti di cui al presente articolo dà conto in modo espresso dei criteri adottati per il coordinamento dei vincoli esistenti e delle ragioni che hanno determinato l'eventuale impossibilità di dare piena applicazione alle riserve di quote previste dalla legge.

Art. 8.

(Monitoraggio e relazione alle Camere)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica è istituito un sistema di monitoraggio annuale sull'applicazione della presente legge.

2. Entro il 30 giugno di ciascun anno, la Presidenza del Consiglio dei ministri pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale e trasmette alle Camere una relazione contenente:

a) i tassi di presenza di infratrentacinquenni negli organi di governo, distinti per settore o comparto;

b) l'andamento nel tempo dei tassi di presenza di cui alla lettera *a)* e il confronto con la popolazione di riferimento;

c) le eventuali criticità applicative;

d) le eventuali proposte di miglioramento.

3. I dati sono resi disponibili in formato aperto, nei limiti consentiti.

Art. 9.

(Disposizioni sanzionatorie)

1. Le nomine effettuate in violazione della riserva di quote generazionali di cui

gli articoli 4 e 5 sono inefficaci limitatamente ai componenti eccedenti rispetto al vincolo e l'ente interessato provvede alla sostituzione entro quarantacinque giorni.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1:

a) l'organo di governo è considerato non regolarmente costituito ai fini delle deliberazioni non urgenti;

b) i compensi dei componenti nominati in violazione del vincolo sono sospesi fino alla regolarizzazione;

c) la violazione è oggetto di segnalazione alla Corte dei conti per i profili di responsabilità amministrativa ove ricorrano.

3. Sono fatti salvi gli atti urgenti e indifferibili adottati dall'organo di governo per evitare un pregiudizio grave e irreparabile, con obbligo di ratifica dopo la regolarizzazione.

Art. 10.

(Disposizioni transitorie)

1. La riserva di quote generazionali si applica ai rinnovi degli organi di governo e alle nomine effettuate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli enti di cui all'articolo 3 adeguano i propri statuti e regolamenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 11.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0191910